BOZZA

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO ESTERNO SUI TEMI AMBIENTALI - BANDO “SWIch” (Support of the Whole Innovation Chain)**

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona …….

E

Il dott.……, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato per il presente contratto in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel seguito “Esperto” e ove congiuntamente “Parti”

**Premesso che**

1. con determinazione dirigenziale n.320 del 25/07/2023 è stato approvato il Bando a valere sul PR FESR 2021/2027 - "SWIch" (Support of the whole innovation chain), volto a fornire supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione;
2. il Bando sostiene la realizzazione di attività di RSI attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto;
3. il Bando supporta in particolare le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese/dell’ecosistema della ricerca piemontese e la transizione dei relativi risultati alle fasi di avvio industriale e/o commerciale, in particolare le attività lungo l’intera catena del valore che combina la ricerca al mercato (ivi incluse quelle “intermedie” di valutazione della fattibilità tecnica, economica e di mercato a raccordo della fase di sviluppo/progettazione con la successiva fase di produzione e commercializzazione e propedeutiche/funzionali all’assunzione delle relative decisioni di investimento);
4. le attività e le funzioni relative alla gestione del Bando e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A. - società regionale "in house" - in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento n. 1060/2021 e s.m.i.;
5. ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, Finpiemonte, conduce la verifica di ammissibilità formale e sostanziale, fatti salvi gli aspetti che richiedono una verifica tecnica da parte del Comitato, con l’eventuale supporto di un esperto esterno sui temi ambientali;
6. tra le attività di competenza di Finpiemonte risultano la selezione e contrattualizzazione di esperti esterni;
7. Finpiemonte ha selezionato l’esperto esterno sui temi ambientali secondo le modalità previste dal “Regolamento per la selezione dei componenti esterni di comitati di valutazione e di esperti valutatori di progetti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.12.2022, applicando la modalità di selezione tramite Avviso pubblico e procedura comparativa;
8. l’Esperto ha confermato la disponibilità ad accettare l’incarico proposto da Finpiemonte.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le Parti,

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1 – *Oggetto del contratto – Obblighi dell’Esperto***

Finpiemonte conferisce all’Esperto, che accetta, l’incarico di partecipare alle attività finalizzate a stabilire l’ammissibilità delle domande pervenute sul BANDO “SWIch” (Support of the Whole Innovation Chain).

**Modalità di esecuzione delle Attività e Obblighi dell’Esperto**

L’Esperto è obbligato a svolgere le Attività, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di seguito indicati, e con specifico riferimento all’ammissibilità sostanziale deve valutare in particolare:

a) il rispetto del principio DNSH;

b) la coerenza con le valutazioni VAS (Valutazione Ambientale Stategica) / VinCA (Valutazione d’incidenza);

c) il contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).

In relazione al sopra citato punto a) e ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.5 “Rispetto del principio DNSH” del Bando, la verifica circa l’assolvimento dei vincoli del DNSH è da effettuarsi sia nella fase ex ante, sia nella fase ex post dell’attuazione dei progetti di RSI.

Con riferimento alla fase ex ante, la valutazione complessiva sui temi ambientali viene effettuata dall’esperto sulla griglia di valutazione, sulla base della documentazione prodotta dai proponenti per ciascun progetto presentato ed in particolare:

* dalle informazioni riportate in apposite sezioni del Format di progetto/Piano di sviluppo;
* da quanto inserito nell’apposita “Dichiarazione DNSH”;
* dall’eventuale Piano di Monitoraggio (solo per i progetti con investimenti superiori a 10 mln/€).

Per quanto riguarda, invece, la fase ex post, limitatamente al “Rispetto del principio DNSH” e per le sole proposte finanziate, l’esperto è richiamato a valutare:

* le informazioni riportate nella relazione tecnica finale;
* l’eventuale Piano di Monitoraggio aggiornato.

**Articolo 2 – *Durata del contratto***

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31.12.2027, periodo comprensivo delle attività relative sia alla fase ex ante che alla fase ex post. Il termine potrà eventualmente essere prorogato in funzione delle residue attività da svolgere, fermo restando l’obbligo di espletare per singolo progetto e domande connesse tutte le attività previste all’articolo 1 “Oggetto dell’incarico – Obblighi dell’Esperto”, le quali potranno avere termine di conclusione successivo alla data sopra indicata.

**Articolo 3 – *Incedibilità dell’incarico***

Il presente incarico deve essere svolto in via esclusiva dall’Esperto incaricato e non potrà essere ceduto in tutto o in parte.

**Articolo 4 – *Corrispettivo***

Finpiemonte corrisponderà all’Esperto un compenso, esclusa IVA e al lordo di oneri fiscali e previdenziali, così composto:

* € 1.000 una tantum per la lettura della documentazione generale relativa a VAS, VinCA e SRSvS;
* € 210 per la valutazione ex ante di ciascun progetto assegnato;
* € 140 per la valutazione ex post dei progetti già assegnati e concessi.

Il compenso complessivo non potrà comunque superare l’importo di € ...

L’Esperto dichiara di poter percepire un compenso per il presente incarico in quanto soggetto non posto in quiescenza.

**Articolo 5 – *Modalità di pagamento***

Finpiemonte provvederà alla liquidazione del corrispettivo di cui al precedente art. 4 entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura ovvero dalla richiesta di pagamento (data fattura fine mese).

I documenti di pagamento dovranno essere emessi a consuntivo con cadenza semestrale e dovranno essere relativi agli esiti tecnici definitivi, con esclusione quindi degli esiti sospesi.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Esperto potrà sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel Contratto.

Con l’approvazione del Decreto Legge nr. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. “Decreto Dignità”), convertito in Legge nr. 186 del 09 agosto 2018, le prestazioni rese da titolari di Partita Iva, soggette a ritenuta d’acconto, non rientrano nell’ambito applicativo del meccanismo dello Split Payement/Scissione dei Pagamenti.

Prima dell’erogazione del corrispettivo, se superiore a euro 5.000,00, Finpiemonte provvederà altresì a verificare – ai sensi del D.M. n. 40/2008 – eventuali inadempimenti nei confronti dell’erario a carico del beneficiario del pagamento, tramite apposita richiesta a Equitalia Servizi spa. Laddove emerga una situazione di inadempimento, Finpiemonte sarà tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario e versare la relativa somma all’Erario.

**Articolo 6 – *Obblighi di riservatezza***

Tutti gli atti, i dati, le notizie, i documenti e le informazioni, i relativi studi, elaborazioni e le analisi relative o connesse alle attività di progetto inerente l’incarico in oggetto (nel seguito le “Informazioni”), in qualunque forma ricevute, dovranno essere trattati con la massima riservatezza, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente incarico e non potranno essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza il preventivo consenso scritto di Finpiemonte, salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto, che verranno tempestivamente comunicate a Finpiemonte.

L’Esperto si obbliga a:

1. adottare misure che vincolino l’accesso alle “Informazioni”, che devono essere custodite in copia unica, protette da idonee password, senza riprodurle in tutto o in parte, salvo il consenso scritto di Finpiemonte;
2. prendere le necessarie precauzioni onde prevenire ed evitare la divulgazione delle “Informazioni” sia ai membri della propria eventuale organizzazione sia a qualsivoglia persona fisica o giuridica;
3. consultare Finpiemonte, nel caso che per leggi, normative o disposizioni di Autorità competenti, risultasse necessario o opportuno divulgare le “Informazioni”, allo scopo di addivenire ad un accordo sulle modalità, tempi e contenuto delle “Informazioni” da divulgare, senza che ciò possa in nessun modo comportare violazione di alcun obbligo di legge;
4. tenere indenne e manlevare Finpiemonte e Regione Piemonte dall’uso improprio delle “Informazioni” e così da ogni perdita, danno, spesa (ivi compresa ogni ragionevole spesa legale) o altra responsabilità che gli stessi possono essere chiamati a sopportare in relazione ad un’azione, richiesta, procedimento, inchiesta, investigazione, giudizio o decisione iniziati ovvero minacciati di essere iniziati ovvero eseguiti nei confronti degli stessi a causa di una violazione degli obblighi di cui al presente incarico;
5. a fronte di semplice richiesta scritta di Finpiemonte, ovvero alla scadenza del presente contratto, restituire a Finpiemonte tutta la documentazione fornita, ovvero procedere alla sua distruzione, congiuntamente a tutte le “Informazioni” di cui l’Esperto sia venuto in possesso.

L’Esperto non ha obbligo di riservatezza rispetto a quelle tra le “Informazioni”:

* che siano note prima di accettare la nomina come Esperto;
* che siano già pubblicamente disponibili nel momento in cui vengono comunicate ai fini dell’espletamento dell’incarico;
* che divengano pubblicamente disponibili in un momento successivo alla accettazione della nomina come Esperto senza alcuna colpa o errore da parte dello stesso;
* per la cui divulgazione abbia ricevuto consenso scritto da parte di Finpiemonte;
* che abbia dovuto divulgare in conformità a quanto previsto dal punto 3 del presente articolo.

Gli obblighi di cui al presente contratto sopravvivranno al completamento dell’incarico di valutazione, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa.

Essi cesseranno di essere efficaci solo quando le “Informazioni” diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili all’Esperto e comunque decorsi cinque 5 anni dalla cessazione, per qualunque causa, dell’incarico di cui in premessa.

**Articolo 7 – *Situazioni di conflitto di interessi***

L’Esperto dichiara di non essere a conoscenza di situazioni che possano determinare un conflitto di interessi rispetto all'incarico conferito da Finpiemonte ai sensi del presente contratto; a tal fine rilascia dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000.

Qualora, nello svolgimento dell’incarico, l’Esperto dovesse venire a conoscenza dell’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, lo stesso provvederà ad avvisare tempestivamente Finpiemonte e comunque adotterà una condotta idonea ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse.

**Articolo 8 – *Utilizzazione e pubblicazione dei risultati***

La Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte, potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome dell’Esperto per scopi pubblicitari.

L’Esperto non potrà utilizzare, neanche per proprio uso interno, detti risultati e non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte.

**Articolo 9 – *Proprietà industriale***

Resta inteso che è riservata ai soggetti titolari del progetto oggetto della valutazione la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale connesso al progetto stesso e che è fatto divieto all’Esperto di porre in essere ogni e qualsivoglia azione che possa ledere o interferire con i predetti diritti riservati.

**Articolo 10 – *Risoluzione e recesso dal contratto***

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e seguenti, qualora l’Esperto abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze in relazione agli impegni assunti in questo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di Finpiemonte ad ottenere il risarcimento di eventuali danni e di trattenere, a titolo di penale, le somme dovute allo stesso quale compenso per le attività già svolte.

Finpiemonte e l’Esperto possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso di Finpiemonte, questa rimborserà all’Esperto le eventuali spese sostenute, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l’attività svolta.

Nel caso di recesso dell’Esperto, lo stesso potrà esercitare il diritto secondo modalità e tempistiche tali da non recare danno a Finpiemonte, impegnandosi sin d’ora a porre in esser tutte le opportune cautele.

**Articolo 11 – *Foro***

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

**Articolo 12 – *Modificazioni***

Tutte le modifiche al presente contratto dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

**Articolo 13 – *Registrazione e spese***

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le relative spese resteranno a carico della parte che ne farà richiesta.

**Articolo 14 - Protezione dei dati personali – GDPR 679/2016**

L’Esperto dichiara di aver ricevuto da Finpiemonte l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGDP 679/2016).

Torino, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per Finpiemonte S.p.A. L’Esperto

Il Dirigente Delegato ………